INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 30

Organi dell'Amministrazione centrale

La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e' ripartita in Direzioni centrali, alle quali sono preposti i direttori centrali. Per le attribuzioni e la nomina dei direttori centrali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma primo e 31 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonche' quelle di cui all'articolo 2 della presente legge.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Sesto — Organi dell'Amministrazione
Capo	II — Organi centrali e periferici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-30-organi-dell-amministrazione-centrale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it